Compiti e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



Corso di In-formazione per lavoratori All'interno dell I.N.G.V. Osservatorio Vesuviano 15-Giuno-2016

- Riferimenti Normativi
- Articolo 2 Definizioni





Chi è questo sconosciuto?

Compiti e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- Riferimenti Normativi
- Articolo 2 Definizioni





• i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro;

Compiti e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Riferimenti Normativi





- 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza;








Compiti e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Riferimenti Normativi
 Articolo 15 - Misure generali di tutela



- 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza
- dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;









Riferimenti Normativi
Articolo 15 - Misure generali di tutela

 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.





- SEZIONE VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
 - N° 6 articoli (da art. 47 a art. 52)

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nel nostro Caso INGV

- 4). Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
- In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

- 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
- salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
- doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
- protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

 e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- *i)* formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
- dalle quali è, di norma, sentito;

- I) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- *m)* fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- *o)* può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

- Articolo 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

- 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
- 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

• 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

 7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione «Il ruolo del rappresentante dei lavoratori consiste nel garantire che i lavoratori possano contribuire al processo decisionale del management».

Se si desidera migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro,

i lavoratori e il management devono operare in stretta collaborazion per trovare soluzioni comuni A problemi comuni.

Per i lavoratori si tratta di evitare di subire infortuni sul lavoro

nell'articolo 21, comma 4, Capo III del Dlgs 151/2015,

per la quale viene abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni. " A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni."

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015




la campagna 2012-2013 dell'EU-OSHA intitolata «Ambienti di lavoro sani»

si prefigge l'obiettivo di incoraggiare datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori ad unire le forze per migliorare la salute e la sicurezza



la campagna 2014-2015 dell'EU-OSHA intitolata «SLC»

si prefigge l'obiettivo di incoraggiare datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori ad unire le forze per migliorare la salute e la sicurezza prevenendo il rischio da stress lavoro correlato



la campagna 2015 dell'ILO

intitolata «Insieme per costruire una

Cultura di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro»

si prefigge l'obiettivo di unire le forze per migliorare la salute e la sicurezza prevenendo Tutti i Rischi



la campagna 2016 dell'ILO

intitolata «Insieme per costruire una Cultura di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro»

si prefigge l'obiettivo di unire le forze per migliorare la salute e la sicurezza prevenendo Tutti i Rischi "SLC"





Grazie per l'attenzione!!